



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA**

**I° ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACIREALE**

**ESAMI di STATO CONCLUSIVI del PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

**VADEMECUM PER L'ESPLETAMENTO**

**DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO**

**DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE**

**A.S. 2020/2021**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 504 Legge n. 178/2020 e dall'Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione n. 52 del 03 Marzo 2021, nell'anno scolastico 2020/2021.

### O.M. n. 52/2021

#### Articolo 1

##### Omissis

2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

### AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO

#### Articolo 2

*(Espletamento dell'esame di Stato)*

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

**5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:**

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

- b) delle competenze logico matematiche;**
- c) delle competenze nelle lingue straniere.**

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

### **ELABORATO PRODOTTO DAGLI ALUNNI**

Di seguito si riportano gli articoli dell'O.M. n. 52/2021 che riguardano l'elaborato d'esame:

#### **Articolo 3**

*(Criteri per la realizzazione degli elaborati)*

**1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.**

2. La tematica di cui al comma 1:

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

### **CRITERI DI REALIZZAZIONE DELL' ELABORATO PRODOTTO DAGLI ALUNNI**

Sulla base dell'O.M. n. 52 del 03 marzo 2021, considerate le proposte dei consigli di classe delle terze sez. A e sez. B, il collegio docenti nella seduta del 21 maggio u.s. ha stabilito i criteri per la valutazione degli alunni e le seguenti caratteristiche per gli elaborati che gli alunni dovranno produrre.

	Presentazione Testo scritto	Presentazione multimediale	Mappa o insieme di mappe	Filmato	Produzione Artistica o Temicopratica
--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------	--

LUNGHEZZA	Minimo n. 10 pagine Carattere 12 ed interlinea 1,5	minimo n. 10 slides	• Mappa: una pagina • Insieme di mappe una pagina per ogni materia		
DURATA				Max: 10 minuti	Max 20 minuti per l'esposizione

### INVIO DEGLI ELABORATI

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati al Consiglio stesso è fissato dal precedente articolo 3.

### PRESENTAZIONE ORALE

Per consentire la piena valorizzazione ed una attenta valutazione degli elaborati, la Sottocommissione d'Esame dispone una presentazione orale degli stessi, in presenza, da parte di ciascun alunno.

Il calendario delle operazioni d'esame è disciplinato dall'art. 5 del D.M. n. 741/2017 cui rinvia l'art. 10 dell'O.M. 52/2021:

*“Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza. “*

Il dirigente scolastico, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e comunica al collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- ✓ riunione preliminare della commissione;
- ✓ prova orale;
- ✓ eventuali prove suppletive

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia all'articolo 11 del DM 741/2017:

*“Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. “*

La prova suppletiva dunque:

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame (la prova orale);

2. deve concludersi entro il 30 giugno 2021;
3. in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell'anno scolastico, ossia il 31/08/2021.

Per tutti i soggetti coinvolti nella presentazione orale dell'elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell'esame. Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali potranno essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della normativa vigente.

## **VALUTAZIONE ELABORATO**

### **Art. 4 O.M. 52/2021**

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5. Detti criteri saranno stabiliti nel corso della riunione preliminare d'esame.

## **EVENTUALE PROVA ORALE NON IN PRESENZA**

### **Articolo 9**

*(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)*

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:
  - a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  - b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
4. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

## **VALUTAZIONE FINALE DELL'ESAME DI STATO**

### **Articolo 4 O.M. 52/2021**

*(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)*

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## **PRESENTAZIONE ELABORATO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI , CON D.S.A. o BES**

### **Alunni con disabilità**

#### **ART. 2 comma 7 O.M. 52/2021**

7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato..

### **Alunni con disturbi specifici di apprendimento**

#### **ART. 2 comma 8 e 9 O.M. 52/2021**

8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Gli alunni con D.S.A. adeguatamente certificati, concordano con i docenti del Consiglio di classe la stesura di un elaborato che tenga conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

A tal fine saranno adottate le misure dispensative e compensative previste nei rispettivi P.D.P.

Sul diploma di licenza è riportato il voto finale in decimi senza menzionare le modalità di svolgimento e di eventuale differenziazione dell'elaborato presentato.

## **SCRUTINIO FINALE**

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2020/2021 degli alunni della classe terza sulla base dell'attività didattica svolta in presenza e a

distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2020/2021

. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti". Il Consiglio di classe, tenuto conto delle predette valutazioni, della valutazione dell'elaborato e della presentazione orale, attribuisce a ciascun alunno la valutazione finale espressa in decimi.

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE**

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla valutazione (D.lgs 62/2017, D.M. n. 741/2017 e Nota MIUR n. 1865/2017) relativamente all'arrotondamento del voto finale "*all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*" e dai criteri di valutazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto, i docenti decidono **la non ammissibilità dei voti frazionati**.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ottenendo una valutazione di almeno sei decimi.

In sede di scrutinio finale, la commissione d'esame procederà alla valutazione dell'anno scolastico 2020- 2021 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione. La valutazione finale espressa in decimi terrà conto:

- delle valutazioni dell'attività didattica (in presenza e DDI) dell'anno 2020/21, attribuendo i voti alle discipline;
- delle valutazioni dell'elaborato;
- della valutazione della presentazione orale;
- del percorso scolastico triennale.

Agli alunni con disabilità che non conseguano la licenza, verrà rilasciato un attestato di credito formativo [Art.9, comma 4, L.122/09].

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

#### **Articolo 6 O.M. 52/2021**

*(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)*

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

## **Articolo 2 D.lgs n.742/2017**

*(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)*

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

## **Articolo 4 D.lgs n.742/2017**

*(Modello nazionale di certificazione delle competenze  
al termine del primo ciclo di istruzione)*

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B.
- 2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.**
- 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.**
- 4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITA'**

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di

*assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".*

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative utili a riportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla stessa (prova).

### **INDICAZIONI PER I NON LICENZIAMENTI**

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione d'esame;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
5. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore della sottocommissione d'esame).

**APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, SU PROPOSTA DEI CONSIGLI DI CLASSE, NELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2021.**

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marilena Scavo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93